

Roma, 11 ottobre 2011

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 – Risposte ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria.

In relazione ai quesiti in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria, si riportano nel seguito le risposte:

1) D – Annullamento della comunicazione - Esempio

Chiediamo conferma sulla seguente fase operativa che si chiude con l'annullamento di una comunicazione già inviata:

1) lo studio Rossi predispone il Flusso_A (un unico file) contenente le comunicazioni di "n" diversi contribuenti. Il file conterra' la seguente sequenza di record:

- record di tipo 0 (contribuente A)
- record di dettaglio replicato "n" volte (contribuente A)
- record di tipo 9 (contribuente A)
- record di tipo 0 (contribuente B)
- record di dettaglio replicato "n" volte (contribuente B)
- record di tipo 9 (contribuente B)
- record di tipo 0 (contribuente C)
- record di dettaglio replicato "n" volte (contribuente C)
- record di tipo 9 (contribuente C)

e così' via per ogni contribuente

2) tramite Entratel viene acquisito il Flusso_A ed assegnato il Protocollo telematico "X"

3) tramite Entratel verranno restituite le ricevute telematiche di ogni contribuente riportanti:

contribuente_A "Prot. telematico X" e "Prot. documento n "

contribuente_B "Prot. telematico X" e "Prot. documento n+1"

contribuente_C "Prot. telematico X" e "Prot. documento n+2"

e così via per ogni contribuente

4) per annullare la comunicazione del contribuente_C lo studio Rossi predispone il Flusso_B contenente i record:

a) record di tipo 0

al campo 5 indicherà "Prot. telematico X"

al campo 6 indicherà "Prot. documento n+2"

b) record di tipo 9

al campo 5 indicherà "Prot. telematico X"

al campo 6 indicherà "Prot. documento n+2"

In questo modo, con riferimento al Flusso_A, verrà annullata la sola comunicazione relativa al contribuente_C.

1) R – No, la ricevuta telematica contiene solamente il protocollo del file, non è dettagliata per “documenti”;

è possibile cioè annullare, in una comunicazione composta da più file, anche uno solo di essi ma non è possibile annullare parte del file. La comunicazione di annullamento di un file individuato con protocollo telematico comporta la cancellazione dell'intero contenuto del file.

2) D - Contratti collegati

Con riferimento alla identificazione dei contratti collegati, il provvedimento del 22 dicembre 2010 non stabilisce che ai fini della comunicazione occorre considerare l'importo complessivo dei contratti collegati nell'anno solare di riferimento. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 precisa che: in caso di pagamento frazionato del corrispettivo relativo a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti comunicativi (3.000/3.600 euro), il contribuente dovrà comunicare l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti. Si chiede di chiarire se a titolo di esempio due contratti collegati tra loro di importo pari a 2.000 euro ciascuno, stipulati in due anni solari diversi, non debbano essere comunicati in quanto, in ciascun anno solare di riferimento, l'importo è inferiore alla soglia comunicativa.

2) R – L'importo va verificato con riferimento al valore complessivo dei contratti collegati quindi i due contratti dell'esempio, da 2.000 €, costituiscono oggetto di comunicazione. Più

precisamente, dovranno essere comunicati con la 'modalità di pagamento' = 2, quali importi frazionati.

3) D - Contratti collegati nel rapporto Consorzio\consorziati

Nella Circolare n.24 del 30 maggio 2011, è affermato che, ai fini della comunicazione delle operazioni, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità di contratti emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore alla soglia.

Si pone come esempio il caso del rapporto tra Consorzio e consorziati nell'attività di autotrasporto, taxi, edilizia, ecc.

I soggetti che intervengono nella stipula di un contratto sono generalmente tre:

- il committente che stipula col Consorzio;
- il Consorzio che stipula un contratto col committente e diversi contratti di affidamento con i consorziati;
- i consorziati che ricevono in affidamento dal Consorzio l'esecuzione dei lavori\servizi relativi al contratto originario stipulato tra Consorzio e committente.

Si chiede se nel rapporto Consorzio-consorziati è ravvisabile la fattispecie di contratti tra loro collegati.

Se così fosse, il Consorzio per la verifica del superamento della soglia dovrebbe tener conto di tutti i contratti di affidamento stipulati con i consorziati riferibili al contratto originario stipulato col committente.

Si ipotizzi, ad esempio, che in un Consorzio di tassisti composto da 10 consorziati, sia stipulato un contratto di trasporto con il Comune per 10.000 €.

Per la determinazione della soglia e delle operazioni da indicare nella comunicazione effettuata dal Consorzio si procederebbe come segue:

- a) per il contratto stipulato col Comune, verifica del valore soglia con riferimento all'importo di 10.000 € e indicazione delle operazioni rese nei confronti del Comune, anche se inferiori alla soglia, che rientrano nel contratto;
- b) per i contratti stipulati coi singoli consorziati, verifica del valore soglia con riferimento alla somma dei corrispettivi previsti per ciascun contratto di ciascun consorziato e comunicazione delle fatture ricevute dai consorziati anche se inferiori alla soglia.

Si chiede conferma di tale interpretazione.

3) R – Si conferma che nel contratto stipulato dal Consorzio col committente può aver luogo l'erogazione del servizio contrattualizzato in diverse operazioni che andranno comunicate, anche se inferiori al valore soglia, in quanto riconducibili al contratto originario, nell'esempio, del valore di 10.000 €.

Tali operazioni saranno comunicate con 'modalità di pagamento' = 2 cioè importo frazionato.

Per il caso di contratti stipulati dal Consorzio con i consorziati si conferma l'ipotesi sub b) del quesito e cioè la comunicazione delle operazioni (anche se inferiori al valore soglia) avverrà qualora il singolo contratto col consorziato sia di valore superiore ai 3.000 €; va precisato che il riscontro del superamento della soglia di rilevanza avverrà indipendentemente dal valore dell'eventuale contratto originariamente stipulato col committente.

4) D - Contratti da cui derivano corrispettivi periodici

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione, noleggio, locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione deve essere comunicata nel caso in cui i relativi corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore ai limiti rilevanti (3.000/3.600 euro). Tale prescrizione vale indipendentemente dal fatto che il pagamento sia frazionato o eseguito in una unica tranche e che avvenga nel medesimo anno solare di riferimento o in anni solari diversi. Per tali contratti il contribuente deve comunicare l'importo complessivo delle operazioni rese/ricevute, compilando un'unica riga del tracciato record, nella quale deve essere indicato nel campo "data dell'operazione", la data di registrazione o effettuazione dell'ultima operazione resa/ricevuta nell'anno di riferimento. Si chiede di precisare se il contribuente possa evitare di accorpate in un solo rigo le varie fatture nel caso in cui questa rilevazione sia difficoltosa (si consideri che, non è sempre agevole identificare con precisione la natura di tali contratti).

4) R – Sì, ogni operazione documentalmente distinta può essere riportata in un autonomo record di dettaglio.

5) D - Contribuenti minimi 1

Con riferimento ai contribuenti minimi la Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 precisa che l'esonero viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che "il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato". Si chiede conferma che il contribuente minimo debba essere tenuto alla comunicazione in corso d'anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a 45.000 euro (oltre il 50% rispetto al limite di legge dei 30.000 euro). Negli altri casi l'obbligo dovrebbe decorrere dall'anno successivo.

5) R – Sì, si conferma

6) D - Contribuenti minimi 2

Si chiedono inoltre informazioni circa il corretto trattamento da attribuire alle fatture di acquisto (che superano le soglie rilevanti) che un soggetto passivo IVA riceve da contribuenti minimi

(fatture che non recano l'addebito dell'imposta). Si ritiene che, poiché l'operazione effettuata da un contribuente minimo, pur non recando addebito di imposta, sia da considerare comunque una operazione rilevante (e, quindi, soggetta a registrazione) ai fini IVA, questa sia da inserire nella comunicazione in oggetto – qualora di importo rilevante ai fini del presente obbligo. Al riguardo, si potrebbe fare forse utile riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 13 febbraio 2008, par. 3.6, che prescriveva ai destinatari di fatture emesse da contribuenti minimi, di inserire tali operazioni nell'elenco clienti e fornitori, all'epoca vigente. Si chiede conferma circa la correttezza di tale impostazione.

6) R – Sì, si conferma che la fattura ricevuta, di importo rilevante, costituisce oggetto di comunicazione per chi la riceve, indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo al contribuente minimo che l'ha emessa.

7) D – Corrispettivi SNAI

Si chiede se, ai fini della comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ai 3.000 €, debbano essere considerati rilevanti:

- i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS;
- le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

7) R – Sì, in quanto trattasi di operazioni rilevanti ai fini IVA

8) D – Corrispettivi delle distinte riepilogative ASL

Si chiede se, ai fini della comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ai 3.000 €, debbano essere considerati rilevanti i corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell'incasso delle distinte riepilogative ASL.

8) R – Sì, come sopra

9) D - Data dell'operazione

Con riferimento al campo del tracciato record intitolato 'data dell'operazione' dove si deve indicare nel formato GGMMAAAA la data di registrazione dell'operazione (o in mancanza quella di effettuazione della operazione) si chiedono le seguenti precisazioni.

- a) Si chiede in quale comunicazione debba essere inserita una operazione oggetto di fatturazione differita, nell'ipotesi in cui la fattura sia emessa nell'anno

solare successivo rispetto a quello della consegna. A titolo di esempio, una consegna di beni effettuata nel mese di dicembre 2011, fatturata e registrata il 15 gennaio 2012, deve essere comunicata nell'aprile 2012 oppure nell'aprile 2013? Analoghe considerazioni valgono per le fatture emesse in dicembre e registrate in gennaio dell'anno successivo per effetto dei 15 giorni di tempo utili per la relativa registrazione ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 633/72.

- b) Le istruzioni relative al campo intitolato dati della operazione specificano che occorre indicare la data di registrazione o di effettuazione della operazione e che tale data deve essere inclusa nell'anno di riferimento o nell'anno immediatamente precedente. Si chiede quale sia il caso in cui tale data debba essere inclusa nell'anno immediatamente precedente.

9) R – La data da indicare normalmente è quella di registrazione; il software di controllo dei file che formano la comunicazione ammette date che siano dell'anno in corso o di quello immediatamente precedente per i casi in cui si sia optato per l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione, come nell'esempio.

10) D - Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

Si chiede se i soggetti che si avvalgono della dispensa per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 633/72 (es. banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.) siano sempre obbligati a comunicare le operazioni attive e passive sopra la soglia comunicativa, oppure se tale obbligo operi solo in presenza di fatture emesse dietro richiesta del cliente ovvero relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA diverse da quelle esenti.

10) R – La circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 precisa che sono obbligati alla comunicazione anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR n. 633/72 (es. banche, assicurazioni, finanziarie, ecc.). Pertanto, vanno sempre comunicate le operazioni attive e passive esenti se di importo superiore alla soglia stabilita (3000/3600 euro); soglia che è sempre di 3000 euro in presenza di fatture emesse dietro richiesta del cliente.

11) D - Fatture > Cessioni documentate con fattura differita

Nel Provvedimento è prevista la comunicazione per ogni operazione per la quale i corrispettivi docuti secondo le condizioni contrattuali sono di importo pari o superiore a 3.000 €. Si verificano casi in cui, nel corso dello stesso mese, vengano poste in essere nei confronti dello stesso cliente/fornitore più operazioni di acquisto vendite, documentate da DDT o da altro documento equipollente, che vengono tutte comprese in un'unica fattura differita.

Questa modalità è adottata, in genere, nei casi in cui si hanno rapporti commerciali costanti con lo stesso cliente/fornitore, e per questo le operazioni possono essere autonome l'una dall'altra e non comprese nello stesso contratto di fornitura.

Si chiede se per la verifica della soglia dei 3.000 € e per la relativa comunicazione si debba considerare ogni singola operazione documentata da DDT o altro documento oppure se si debba fare riferimento all'importo della fattura differita.

Si ritiene di dover prendere a riferimento l'importo della fattura differita, considerato che l'operazione va indicata nella comunicazione con la data di registrazione che è unica com'è unico il documento di vendita. Si chiede conferma.

11) R – Si conferma che il superamento della soglia dei 3.000 € va verificato con riguardo alla fattura riepilogativa differita che va considerata come il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione.

12) D – Fatture > Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Si chiede di precisare come debbano essere segnalate le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa oggetto di autofatturazione da parte dell'impresa cedente, specie qualora si proceda all'emissione dell'autofattura a fine mese, per riepilogare tutti gli omaggi effettuati nel mese stesso ai diversi soggetti. Si chiede di chiarire, in particolare, cosa occorra indicare nel campo codice fiscale della controparte. E' da ritenere che, per ragioni di semplificazione, sia da indicare la partita IVA del cedente; soluzioni alternative comporterebbero il rischio per il cedente stesso di non poter emettere una autofattura riepilogativa, ma di dover autofatturare ogni singolo omaggio. Si chiede conferma della correttezza di tale possibile interpretazione.

12) R – Si conferma che in caso di comunicazione di cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa, oggetto di autofatturazione, è da indicare la partita IVA del cedente.

13) D – Fatture co-intestate

Come va compilata la comunicazione nel caso in cui la fattura sia co-intestata (classica parcella del notaio agli eredi oppure fattura del settore dell'edilizia) ?

13) R - L'operazione documentata da fattura co-intestata va comunicata per ognuno dei co-intestatari, in distinti record di dettaglio. La verifica del superamento della soglia va fatta con riferimento all'importo totale della fattura e, nel caso la quota parte dell'importo relativa a taluno dei co-intestatari sia inferiore al limite dei 3.000 €, la 'modalità di pagamento' da indicare sarà 'importo frazionato'.

14) D – Fatture con sconto

Vorremmo sapere come deve essere trattato un documento (fattura, note di variazioni) che presenta, sin dall'origine uno sconto condizionato, sul totale del documento. Il documento dovrà essere comunicato al lordo o al netto dello sconto?

Esempio : Fattura con pagamento rimessa diretta 10gg sconto 3% Imponibile 1000,00 – Imposta 200,00 Totale 1200,00 – Sconto 3% (36,00) totale € 1164,00

Come andrà comunicato?

14) R - La fattura dell'esempio non va comunicata perchè di importo non rilevante, salvo che sia riferita ad un importo frazionato o ad un corrispettivo periodico, casi in cui va trasmessa per il valore corrispondente alla somma incassata e quindi al netto dello sconto.

15) D – Fatture > Determinazione della soglia in caso di operazioni rese soggette al *reverse-charge*

Al punto 3.1 della Circolare n.24 del 30 maggio 2011, è previsto che per i soggetti che hanno l'obbligo di emettere la fattura e non hanno l'obbligo di indicare separatamente l'imposta quali ad esempio le agenzie di viaggio, il limite il cui superamento comporta l'obbligo di comunicazione è di 3.600 € e non 3.000 €.

Viceversa nel caso di operazioni soggette al regime del *reverse-charge* (es. oro, subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati strumentali per le quali è stata fatta l'opzione per l'imposta), l'imposta non è indicata in fattura perchè assolta dal cessionario. Pertanto si chiede conferma che nel caso di operazioni soggette al *reverse-charge* l'importo della soglia da verificare è 3.000 €.

15) R – Si conferma

16) D – Fatture > esempio di compensazione nell'anno

Nel seguente caso:

- Fattura di Acconto del 10/5/2011 per 5.000 euro comunicata nella comunicazione del 2011
- Fattura a Saldo del 10/6/2012 per 2.000 euro
- Nota credito del 20/6/2012 così composta:
 - Storno fattura a saldo del 10/6/2012 per 2.000 euro
 - Storno fattura di acconto del 10/5/2011 per 500 euro

Cosa deve essere comunicato nella comunicazione del 2012?

16) R - Nella comunicazione del 2012, da effettuarsi entro il 30 aprile 2013, andrà trasmessa la sola nota di variazione riferita alla fattura del 10/5/2011, a debito per 500 €.

17) D – Fatture riepilogative

Si chiedono indicazioni circa la corretta comunicazione delle fatture riepilogative di più operazioni anche diverse (es: cessioni e prestazioni oggetto della medesima fattura), nonché di quelle soggette a regimi diversi di fatturazione (es.: presenza contemporanea nella medesima fattura di operazioni imponibili e non imponibili).

Più in particolare, si chiede di precisare come rilevino queste operazioni sia ai fini della determinazione della soglia rilevante di comunicazione, che ai fini della relativa esposizione nella comunicazione? Si consideri, ad esempio, una fattura relativa sia ad una cessione di beni per 2.000 euro, che ad una prestazione di servizi non accessoria (e non collegata) di 3.000 euro. Si chiede se occorre indicare nella comunicazione solo la seconda operazione? E' presumibile, invece, che qualora la prestazione di servizi (es. prestazione di trasporto), sia accessoria (e quindi collegata) alla cessione del bene, occorra indicare l'intera operazione di 5.000 euro: si chiede conferma della correttezza di tale tesi. In caso affermativo, si chiedono indicazioni sulla causale da attribuire ad una tale tipologia di operazione (che si presume da considerare unitariamente, sulla base delle interpretazioni fornite al par. 3.2 della circolare n. 24/E del 30 maggio 2011): più specificatamente, si chiede se nella casella denominata "tipologia della operazione" sia da indicare la causale 1 (cessione di beni) ovvero la 2 (prestazione di servizi).

17) R – Si conferma che in caso di rappresentazione in un'unica fattura di operazioni di natura diversa che concorrono a determinare un valore complessivo del documento superiore ai limiti previsti dall'art.2 del Provvedimento del 22 dicembre 2010, la fattura va comunicata con riferimento al totale e avrà la tipologia dell'operazione prevalente.

18) D - Indicazione dei codici fiscali dei privati

Dalla lettura delle norme per la compilazione e la trasmissione delle comunicazioni, ci sembra di capire che la mancata correttezza formale dei codici fiscali dei privati, non determina un errore bloccante della fornitura. Chiediamo una conferma di questo assunto.

Inoltre a tal proposito sarebbe importate sottolineare in un documento di prassi, che l'errata indicazione, di natura anche formale, del codice fiscale del cliente di per se non comporta l'applicazione di sanzioni. A tal fine occorre, infatti, superare la presunta buona fede del contribuente, connessa all'impossibilità per quest'ultimo di controllare le corrette generalità del proprio cliente.

18) R – L'immissione, in qualsiasi record del tracciato, di un codice fiscale formalmente errato determina lo scarto dell'intera fornitura; tale errore viene segnalato già al momento della preparazione del file.

Viceversa la comunicazione di un codice fiscale formalmente corretto, anche se non presente in archivio, non è causa di scarto.

19) D – Monitoraggio delle operazioni poste in essere con privati con decorrenza 1° luglio 2011
Nel caso di operazioni concluse con privati, in considerazione del fatto che l'obbligo di monitoraggio decorre dal 1° luglio 2011, si chiede se nell'ipotesi di contratti tra loro collegati o di contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, al fine di stabilire il superamento del limite dei 3.600 €, occorre aver riguardo anche alle operazioni realizzate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. Considerato che nel citato periodo non era in vigore alcun obbligo di monitoraggio, è corretto ritenere che le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2011 non debbano essere prese in considerazione ?

19) R – Sì, in quanto l'obbligo decorre dal 1° luglio.

20) D - Note di variazione 1

Con riferimento alle modalità di gestione delle note di variazione la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 30 maggio 2011, indica che "l'operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000 euro scende al di sotto di detto limite; se invece l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite dei 3.000 euro e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato". Il provvedimento del 21 giugno 2011 prevedendo, invece, il tracciato record per i tipi "4" (Operazioni con soggetti residenti - titolari di partita IVA - note di variazione) e per i tipi "5" (Operazioni con soggetti non residenti - note di variazione), sembra implicare la necessità di comunicare la fattura ed anche la nota di variazione. Si chiede, in primo luogo, di confermare la correttezza di tale ipotesi.

In caso affermativo, si chiede se, al fine di determinare l'importo di una operazione e di verificarne il superamento della soglia rilevante, sia necessario prendere a riferimento l'importo comprensivo della nota di variazione o meno? Si consideri, ad esempio, il seguente caso: un'operazione (B2B) registrata il 30 maggio 2011 di 3.100 euro e una nota di variazione di 300 € registrata in data 15 giugno 2011. Si chiede se nella comunicazione relativa al 2011 dovrà essere indicata un'operazione di 3.100 euro ed una nota di variazione di 300 euro ovvero non si deve comunicare nulla.

Si chiede di valutare la possibilità di semplificare il tracciato record relativo alla comunicazione delle note di variazione delle operazioni oggetto di comunicazione. Il tracciato record infatti non sembra limitarsi a richiedere l'indicazione della data, del numero, dell'imponibile e della eventuale imposta della nota di variazione, ma chiede di indicare anche: data, numero,

imponibile ed imposta della fattura oggetto di rettifica. E' molto complicato e gravoso per il contribuente reperire tali informazioni.

20) R – L'ipotesi non è corretta; i record di dettaglio n.4 e n.5 sono relativi a note di variazione che intervengono su operazioni già comunicate e non già effettuate nello stesso anno in cui viene emessa\ricevuta la nota di variazione. Rimane dunque valido quanto stabilito dalla Circolare n.24 del 30 maggio 2011 sull'obbligo di comunicazione delle operazioni al netto delle note di variazione.

Sulle informazioni da indicare con riguardo alla fattura oggetto di rettifica si precisa che il numero è stato reso non obbligatorio.

21) D - Note di variazione 2

Resta il dubbio della corretta modalità di comportamento nelle ipotesi in cui la nota di variazione incrementativa, relativa ad una operazione originaria sottosoglia, viene emessa oltre il termine di presentazione della comunicazione (generalmente il mese di aprile).

Ad esempio si può trattare di lavori di manutenzione edilizia che in origine siano preventivati di importo inferiore a 3.000 euro e che in seguito, per l'inserimento di ulteriori lavori in corso d'opera, supera questo limite. Deve essere anche chiarito, in maniera ufficiale, quanto emerso nel corso della riunione, in merito alla possibilità di inserire la nota di variazione nella comunicazione relativa all'anno in cui è stata emessa non solo se la medesima reca una data superiore a quella del termine per l'invio della comunicazione, ma anche se porta una data successiva al 31.12 dell'anno di riferimento della comunicazione.

21) R – In questi casi viene lasciata la facoltà di comunicare operazioni che siano al netto anche delle note di variazione emesse o ricevute dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui è relativa la comunicazione.

22) D – Note di variazione di fatture non trasmesse

Nei record di dettaglio relativi alle note di variazione sono stati eliminati i campi 'Imponibile della fattura da rettificare' e 'IVA della fattura da rettificare'.

Nella relazione sull'incontro presso l'Agenzia delle Entrate del 06/07/2011 era stato specificato che: 'Le note di variazione che si espongono separatamente negli specifici record se registrate in un anno solare successivo a quello della fattura, devono comprendere anche gli importi delle fatture non già trasmesse negli anni precedenti in quanto di importo inferiore al limite'.

In questo caso, quindi, gli importi delle fatture non già trasmesse, devono essere inclusi nei campi 'Imponibile della nota di variazione' e 'IVA della nota di variazione'?

22) R - No, i campi relativi alle variazioni a credito o a debito non devono comprendere gli imponibili originari delle fatture non trasmesse (perchè di valore non rilevante).

Naturalmente le stesse variazioni riferite a fatture di anni precedenti non trasmesse sono oggetto di comunicazione solo qualora incrementino il valore dell'operazione originaria non trasmessa fino a portarlo alla soglia dei 3.000 €.

Esempio: Una fattura del 2011 che documenti una operazione a sè stante per 2490 € + IVA non è rilevante e, nella comunicazione da inviare entro il 30 aprile 2012, non viene trasmessa.

L'anno dopo si scopre un errore nella quantificazione delle merci\servizi che comporta una variazione in aumento del venduto per 520 €.

Si comunicherà nel 2013 per l'anno 2012 una nota di variazione di 520 € che significa che con quel cliente nel 2011 è stata posta in essere un'operazione di valore superiore ai 3.000 €.

23) D – Operazioni realizzate con spedizioni internazionali delle merci

Con riferimento alla nuova normativa che entrerà in vigore con la prossima scadenza del 31/10/2011 per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere i dati relativi alle operazioni iva di importo superiore a 25.000 € (per l'anno 2010) e 3.000 € a partire dalle operazioni riguardanti l'anno 2011 tenuto conto che nelle disposizioni emanate da codesta Agenzia con Provvedimento del 22.10.2010 si escludono dall'obbligo di comunicazione i seguenti tipi di operazioni:

- importazioni
- esportazioni di cui all'art. 8 (merci)
- cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute registrate e soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi cosiddetti Black List
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'Art.7 del D.P.R. nr. 605 29/9/73.

si chiede quanto segue:

1. le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), sono da comunicare se di importo superiore alla soglia stabilita, ovvero rientrano nell'esclusione prevista per le importazioni e le esportazioni?
2. le operazioni effettuate con i paesi UE che vengono tra l'altro già evidenziate ora con l'INTRASTAT, vanno comunque comunicate e non escluse come quelle riguardanti operazioni con committenti aventi sede nei paesi BLACK LIST?
3. nel caso i servizi suddetti strettamente connessi ad operazioni d'importazione ed esportazione dovessero essere comunicati, vanno comunicate anche le fatture che superano i 3.000 euro a causa di importi fatturati con voce *"Esclusa IVA art. 15"* (es. diritti doganali)?

23) R - Le prestazioni di servizio strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), disciplinate dall'articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, sono da comunicare se di importo superiore alla soglia stabilita, escluso il caso in cui il limite viene superato a causa di importi fatturati con voce "Esclusa IVA art. 15" (es. diritti doganali), così come chiarito nel punto 3.1 della Circolare n. 24/ 2011.

Viceversa, sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, in quanto, come peraltro precisato della circolare n. 24 del 2011, tali operazioni sono già acquisite tramite i modelli INTRA e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema VIES, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea.

24) D - Passaggi interni di beni tra attività separate

Si chiede conferma che non occorra indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 633/72.

24) R – Si conferma le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate non sono da indicare nella comunicazione

25) D - Ricevute fiscali

Nel caso in cui una impresa alberghiera abbia emesso nei confronti di un soggetto passivo di imposta ricevuta fiscale anziché fattura, si chiede come debba essere segnalata tale operazione nella comunicazione. Nel tracciato record – reso pubblico con il Provvedimento n. 2011/92846 del 21 giugno 2011 - relativo all'operazione con soggetti passivi, sono previsti campi separati dove indicare l'imponibile e la relativa imposta. Ciò significa che il contribuente deve scorporare l'IVA dal corrispettivo della ricevuta fiscale in modo da indicarli separatamente nei rispettivi campi 5 e 6, oppure è possibile compilare solo il campo 6 al lordo dell'IVA?

25) R – Nel campo di cui al progressivo 6 del tracciato è prevista l'indicazione dell'importo dell'operazione al netto dell'IVA, pertanto nel caso di emissione di ricevuta fiscale nei confronti di un soggetto passivo IVA andrà effettuato lo scorporo dell'imposta ai fini della separata indicazione di Imponibile e IVA.

26) D - Riferimento al pagamento rateale

Nell'esempio, occorrerebbe sostituire il riferimento all'acquisto rateizzato in più anni, con il riferimento all'acquisto per il quale sono previsti più versamenti in acconto. Il riferimento al pagamento rateale, concetto puramente finanziario, potrebbe indurre in errore.

26) R - La corrente versione delle norme di compilazione è stata aggiornata eliminando il riferimento al pagamento rateale

27) D - Software compilazione

Vista la complessità del nuovo adempimento comunicativo e le difficoltà di compilazione riscontrate dai contribuenti, causate anche dalla mancanza di istruzioni chiare e dettagliate relative ai nuovi tracciati record – resi pubblici con il Provvedimento n. 2011/92846 del 21 giugno 2011 - si chiede se l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti oltre al software di controllo, finalizzato a verificare la congruenza dei dati con le specifiche tecniche dei tracciati record della comunicazione, anche quello di compilazione di tale comunicazione.

27) R – Sì, è prevista la distribuzione del software di compilazione

28) D - Tracciato record - record di dettaglio

A pag. 3 delle Istruzioni per la compilazione delle comunicazione telematiche previste dall'art. 21 del DL 78/2011, allegate al Provvedimento n. 2011/92846 del 21 giugno 2011, si specifica che "la sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole :

Presenza obbligatoria di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della fornitura;

Presenza dei record di dettaglio per un massimo di 15.000 record complessivi, ad esclusione delle trasmissioni di "annullamento" per le quali non è ammessa la presenza dei record di dettaglio;

presenza obbligatoria di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della fornitura".

Si chiede di precisare se, all'interno del file, sia necessario seguire un ordine di inserimento dei record di dettaglio: in altri termini, si devono inserire prima tutti i tipi di record "1", poi i "2" e così via?

Al riguardo, con riferimento ai record di dettaglio, in assenza di specifiche indicazioni, appare ipotizzabile che non sia necessario seguire uno specifico ordinamento logico dei record; è ipotizzabile che, qualora ciò fosse stato necessario, sarebbe stato espressamente richiesto dall'Agenzia delle Entrate. Si chiede conferma della correttezza di tale ipotesi.

28) R – Si precisa che i record di dettaglio devono essere compresi nel tracciato record secondo la sequenza dei numeri che li contraddistinguono.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro